

# COMUNE DI VAL DI NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE: 11303

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Reg.Delib.

Prot. 1792

OGGETTO: INTRODUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TA.R.E.S.) IN LUOGO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.). APPROVAZIONE SCADENZE E RATE TA.R.E.S PER L'ANNUALITA' 2013.

L'anno duemilatredici addì diciassette del mese di maggio alle ore 21.00, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. di ordine		Presente	Assente
1	- CAMPETTI FRANCO	P	
2	- CULACCIATI PAOLO	P	
3	- BARDONE UGO	P	
4	- BARDONE MASSIMO	P	
5	- ROLANDI SIMONE	P	
6	- LUMELLI GIUSEPPE	P	
7	- GATTONE AURELIO	P	
8	- PARLANTI MARIA ROSARIA	P	
9	- CULLACCIATI LAURA	P	
10	- CULLACCIATI CLAUDIO GIUSEPPE LINO		A
TOTALE N.		9	1

Partecipa il Segretario Comunale sig. TORRIERO dr. Gianluca.

Il sig. CAMPETTI FRANCO - SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: INTRODUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TA.R.E.S.) IN LUOGO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.). APPROVAZIONE SCADENZE E RATE TA.R.E.S PER L'ANNUALITA' 2013.**

\*\*\*\*\*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **PREMESSO** che con l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., è stata disciplinata l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- **TENUTO CONTO** che il comma 12 del citato art. 14, che prevedeva l'emanazione di un Regolamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente con il quale sarebbero stati stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, è stato abrogato dall'art. 1, comma 387, lett. d), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), e che, pertanto, ai sensi dei commi 22 e 23 dell'art. 14, spetta esclusivamente ai Comuni regolamentare il tributo nel rispetto di quanto già normato con il medesimo art. 14 del D.L. n. 201/2011, in combinato disposto con l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- **CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 giugno 2013;
- **TENUTO CONTO** che il comma 35 dell'art. 14 stabilisce che il versamento del tributo, sempre in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, è effettuato esclusivamente al Comune in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facoltà del Comune stesso di variare sia il numero delle rate che le relative scadenze;
- **ATTESO** che il medesimo comma 35 dell'art. 14 stabilisce che, per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a aprile, e che, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurando all'importo versato nell'anno precedente a titolo di Tarsu e che per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tarsu applicate dal comune nell'anno precedente;
- **TENUTO CONTO** che la Camera dei Deputati, con la conversione del D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013, ha inserito l'art. 1 bis, prevedendo l'ulteriore posticipazione per il versamento della prima rata della TARES a luglio, anziché ad aprile;
- **CONSIDERATO** che tale nuovo rinvio potrebbe determinare uno sfasamento nei previsti flussi di cassa di entrate e uscite, atteso che le principali fonti di entrata per le amministrazioni comunali sono:
  - L'IMU, la cui prima rata è prevista nel mese di giugno;
  - La TARES, la cui prima rata sarebbe prevista per il mese di luglio;
  - Il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), che da quest'anno è soppresso e sostituito con il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), i cui criteri di definizione, quantificazione e fissazione dei termini dei riversamenti non sono ancora stati individuati dai Ministeri competenti;

- **CONSIDERATO** che il comma 46 dell'art. 14 sopprime, con decorrenza 1° gennaio 2013, tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
- **CONSIDERATO** che, in ogni caso, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, e nelle more della formale approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento della istituenda TARES e delle relative tariffe, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296/2006, dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e del D.P.R n. 158/1999;
- **TENUTO CONTO** che il comma 11 dell'art. 14, nell'indicare la composizione della tariffa del nuovo tributo TARES, stabilisce l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- **ATTESO** che il comma 9 dell'art. 14, 3° periodo, stabilisce che "ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19/11/2010 di conferma delle tariffe TARSU per l'anno 2011 e tuttora invariate;
- **ATTESO** che, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari, nonché inadempienze, si ritiene necessario, per l'anno 2013, anticipare l' 80 % del valore della TARSU applicata nell'esercizio 2012 con pagamento in numero due rate scadenti il 31 luglio 2013 e il 30 settembre 2013, la cui quantificazione a saldo e conguaglio potrà avvenire solo dopo la definizione delle nuove tariffe TARES, nel rispetto di quanto disposto dall'attuale normativa;
- **RITENUTO** che tale anticipazione di versamento del tributo possa favorire il contribuente che, diversamente, si troverebbe nelle pesanti condizioni di dover affrontare nei medesimi periodi il pagamento sia del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, sia quello dell'IMU;
- **TENUTO CONTO** che, tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano in analogia le norme e i Regolamenti comunali attualmente in vigore;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 507/1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 446/1997;
- **VISTO** il D.P.R. n. 158/1999;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 192/2012;
- **VISTA** la Legge n. 228/2012 (legge di stabilità);
- **VISTO** il D.L. n. 1/2013, convertito in Legge n. 11/2013;
- **VISTO** il D.L. n. 35/2013;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **VISTO** il Regolamento TARSU;
- **PRESA COGNIZIONE** dei qui uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 - 1^ comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

- **CON VOTI** n. 09 favorevoli, voti n. 00 contrari, essendo n. 09 i Consiglieri Comunali presenti, n. 09 i votanti e n. 00 gli astenuti,

## **D E L I B E R A**

1. **DI ASSUMERE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI DARE ATTO** che al fine di tutelare gli interessi generali dell'ente pubblico, di garantire il pagamento delle obbligazioni giuridicamente maturate, tenuto conto dei termini di applicazione degli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 192/2012, di non appesantire ulteriormente la situazione della cassa, di garantire il difficile equilibrio tra i flussi delle entrate e delle spese, si rende necessario adottare tutte le misure possibili in materia di politiche fiscali locali, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione e della normativa di settore;

3. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'area finanziaria di porre in essere le attività necessarie alla riscossione anticipata, a titolo di acconto, dell'istituendo tributo, calcolato nella misura dell' 80% del valore corrisposto a titolo di TARSU nell'anno solare 2012, da versare in due rate una scadente il 31 luglio 2013 ed una scadente il 30 settembre 2013;

4. **DI DARE ATTO** che, nelle more della predisposizione del nuovo modello di riscossione F24, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune con le modalità di riscossione già presente nella legge;

5. **DI DARE ATTO**, altresì che, ad avvenuta istituzione della TARES, il soggetto passivo dovrà versare il tributo dovuto, al netto dell'acconto di cui al presente provvedimento, entro il 30 novembre 2013, fatto salvo il caso in cui il valore dell'acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l'ente provvederà al rimborso;

6. **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 10 – comma 2 – lett. a) del D.L. n.35/2013 alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune almeno 30 giorni prima della data di scadenza del versamento della prima rata;

- **SUCCESSIVAMENTE**, ritenuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

- **VISTO** l'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000;

- **CON VOTI** n. 09 favorevoli, voti n. 00 contrari, essendo n. 09 i Consiglieri Comunali presenti, n. 09 i votanti e n. 00 gli astenuti,

## **D E L I B E R A**

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.